

### REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE



- DA DOVE VIENE
- SOGGETTI COINVOLTI
- TEMPI E FASI
- COSA SERVE PER IL RUNTS
- NUOVE ISCRIZIONI
- ESPLORIAMO LA PIATTAFORMA



### Decreto Legislativo 117/2017 Art. 45

«Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma [...] Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.»

### **Decreto Ministeriale 106/2020**

Definisce le procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del RUNTS.

### **Decreto direttoriale 561/2021**

Individua nel 23 novembre 2021 la data di operatività del RUNTS.

Decreti sulla fiscalità?



## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Titolare del RUNTS, presso il Ministero opera l'Ufficio Centrale del RUNTS che gestisce la sezione «Reti Associative».

### Regioni e Province autonome

Presso ogni Regione e Provincia autonoma opera l'ufficio regionale/provinciale del RUNTS con competenza territoriale

### **Enti del Terzo Settore (ETS)**

**RUNTS** 

Per essere definiti come tali devono essere iscritti in una delle sezioni del RUNTS (OdV, APS, Enti Filantropici, Reti Associative, Società di Mutuo Soccorso, altri ETS).

Per le Imprese Sociali l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese soddisfa il requisito di iscrizione al RUNTS.

Amministrazioni e Uffici RUNTS

chiunque



**OdV e APS iscritte** ai registri con istanze pendenti al 22 novembre

APS nazionali e

**Reti associative** 

OdV e APS

I dati di OdV e APS che hanno procedimenti pendenti di iscrizione o cancellazione al 22 novembre 2021 non vengono comunicati subito al RUNTS ma successivamente, in caso di esito favorevole.

Soppressi i vecchi registri



chiunque



OdV e APS iscritte ai registri con istanze pendenti al 22 novembre

APS nazionali e

**Reti associative** 

OdV e APS

- se la documentazione è incompleta l'Ufficio del RUNTS dà all'ente 60 giorni per sanare la situazione
- se ci sono motivi che impediscono l'iscrizione al RUNTS in generale o nella sezione prescelta, l'Ufficio dà all'ente 10 giorni per contro-dedurre o manifestare l'intenzione di sanare la situazione entro 60 giorni

Eccezionalmente le comunicazioni avvengono anche tramite i canali ordinari (e-mail, telefono).

Amministrazioni e Uffici RUNTS

chiunque

Pubblicazione dell'elenco delle ONLUS 23 novembre 2021 31 marzo del periodo d'imposta successivo sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'autorizzazione europea l'Agenzia delle Entrate PRESENTAZIONE RICHIESTE DI ISCRIZIONE trasmette i dati al l'Ufficio del RUNTS competente presso l'Agenzia verifica entro 60 giorni **RUNTS** abrogata la disciplina fiscale delle ONLUS (D.Lgs. 460/97), soppressa l'Anagrafe Unica delle ONLUS

**Fnti non iscritti** a registri

**ONLUS** iscritte

all'Anagrafe

delle Entrate

Enti dotati di personalità giuridica o che la vogliono ottenere

### PRESENTAZIONE RICHIESTE DI NUOVE ISCRIZIONI

dal 24 novembre 2021, l'Ufficio del RUNTS competente verifica entro 60 giorni

#### PRESENTAZIONE RICHIESTE DI NUOVE ISCRIZIONI

il notaio verifica le condizioni per l'iscrizione e il patrimonio minimo, entro 20 giorni dalla richiesta dell'ente presenta domanda di iscrizione, l'Ufficio del RUNTS competente verifica la regolarità formale entro 60 giorni

Amministrazioni e Uffici RUNTS

ETS

chiunque

23 novembre 2021

Consultazione

### CONSULTAZIONE

pubblicità e consultazione dei dati, inizialmente in forma semplificata, al raggiungimento di un numero minimo di iscritti



## COSA SERVE PER IL RUNTS

### Statuto adeguato al Codice del Terzo Settore

È un adempimento fondamentale, ad oggi prorogato ulteriormente al 31 maggio 2022 nella sua forma "semplificata" per OdV, APS e ONLUS iscritte nei rispettivi registri.

## Strumenti digitali

Il RUNTS è gestito interamente con modalità ' telematiche attraverso una piattaforma informatica che garantisce l'identificazione legale, la gestione telematica delle istanze, il rilascio di ricevute di avvenuta ricezione e di avvenuta protocollazione.

**SPID o CIE** 

**PEC** 

FIRMA DIGITALE

PDF/A



## Sistema Pubblico di Identità Digitale

È il sistema di autenticazione che permette a cittadini e imprese di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione con un'identità digitale unica. L'identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password).

Occorre lo SPID almeno di livello 2 **del legale rappresentante** o del dichiarante

In alternativa si può utilizzare la Carta di Identità Elettronica (CIE) che permette al cittadino l'autenticazione con i massimi livelli di sicurezza nei servizi online degli enti che ne consentono l'utilizzo.

La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è uno strumento di identificazione in rete per la fruizione dei servizi delle **Amministrazioni** Pubbliche. La CNS non contiene la foto del titolare e non richiede particolari requisiti di sicurezza.



### **Posta Elettronica Certificata**

È un sistema di invio e ricezione di e-mail con valore legale, equiparate a raccomandate con avviso di ricevimento.

Per certificare l'invio e la ricezione di un messaggio di PEC, il gestore di posta invia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna del messaggio, con precisa indicazione temporale.

Occorre fornire la PEC dell'organizzazione/ente per le comunicazioni con gli Uffici del RUNTS.

Se l'istanza è presentata dal notaio occorre anche la sua PEC.



### Firma Elettronica Qualificata

È il risultato di una procedura informatica, detta validazione, che garantisce l'autenticità, l'integrità e il non ripudio dei documenti informatici. È equiparata alla firma autografa, garantisce l'identità del firmante e l'integrità del documento, che non può essere modificato dopo la firma.

Occorre la firma digitale **del legale rappresentante** (o del dichiarante) per firmare le istanze e dichiarazioni da presentare al RUNTS.

La firma digitale deve essere apposta in **modalità CAdES**, generando un file con estensione p7m.

La modalità CAdES permette di firmare qualsiasi tipo di documento (docx, xlsx, etc.), ma è comunque necessario fornire i file in formato PDF/A.

# **DOCUMENTI IN PDF/A**

È una tipologia specifica di PDF pensata per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici. Fornisce la garanzia sia a chi riceve il documento che a chi lo conserva che questo possa essere visualizzato e riprodotto sempre alla stessa maniera, anche a distanza di tempo e con programmi e dispositivi differenti.

È possibile convertire in PDF/A:

- file docx con Microsoft Office (oppure OpenOffice ed equivalenti)
- file pdf che non hanno l'estensione
  PDF/A mediante Adobe Acrobat Reader
  (o altre applicazioni) o portali online
  (es. <a href="https://pdf.online/it/pdf-to-pdfa">https://pdf.online/it/pdf-to-pdfa</a>)

### Cosa occorre?

- Dati anagrafici del legale rappresentante
- Data di nomina del legale rappresentante
- SPID o CIE del legale rappresentante
- Firma digitale del legale rappresentante
- Dati dell'ente
- PEC dell'ente
- File in formato PDF/A dell'atto costitutivo
- File in formato PDF/A dello statuto

Gli enti attivi da uno o più esercizi, devono allegare l'ultimo o gli ultimi due bilanci consecutivi approvati e le copie dei verbali di assemblea con la delibera di approvazione.

Dati anagrafici di tutti gli amministratori dell'ente da inserire nella sezione compagine sociale per permettere loro l'accesso alle istanze tramite proprio SPID o CIE in futuro.

# **ESPLORIAMO LA PIATTAFORMA**

